

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Determina Sindacale n. 26 del 20 /10/2016 ore 11,30.

OGGETTO: Revoca componente giunta comunale.

IL SINDACO

Premesso:

Che con proprio decreto n. 7 del 17/05/2012 è stata nominata la giunta comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 06/07 maggio 2012;

che con successivo decreto n. 11 del 05/06/2014 è stato nominata la nuova Giunta Comunale e il vice Sindaco e con decreto n. 12 del 11/06/2014 attribuite le deleghe agli assessori;

Vista la propria determina Sindacale n. 4 del 03/02/2016;

Visto l'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7. modificato dall'art. 40 della L.R. 26/93, degli artt. 8, comma 1 e 15, comma 4, lett. e), della L.R.35/97 e dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 6/2011 che al comma 9 prevede: " Il sindaco può, in ogni tempo, revocare una o più componenti della giunta" con il solo onere, entro sette giorni, di fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni;

Considerato che la chiara espressione letterale della norma, in particolare nella parte in cui prevede il dovere " di fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni" denota la natura squisitamente politica della revoca, di uno o più dei componenti ovvero di tutti gli assessori, rimettendola nella piena disponibilità del sindaco all'evidente finalità di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta;

Considerato altresì che la giurisprudenza amministrativa, costante ed uniforme, (ex multis: T.A.R. SICILIA CATANIA, SEZ. III - 633 - 16 marzo 2010; T.A.R. SICILIA CATANIA, SEZ I -1723 - 23 ottobre 2007; T.A.R. SICILIA PALERMO, SEZ. I -466-5 marzo 2004; tar emilia, sentenza n. 209/2007) non solo rimette nella completa discrezionalità del Sindaco il potere di revoca, ma afferma che l'assessore non ha diritto alla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in considerazione gli interessi privati perché ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, né a preventiva contestazione in quanto la revoca non costituisce atto di natura sanzionatoria;

Ritenuto che la revoca dell'Assessore Comunale Ganguzza Maria Pina è scaturita esclusivamente dalla dichiarata volontà politica di non votare favorevolmente il documento contabile 2016 innanzi alla Giunta Municipale e al gruppo;

DECRETA

- 1) di revocare la nomina della signora: Ganguzza Maria Pina, dalla carica di assessore comunale, disposta con il decreto n. 4 del 03/02/2016.
- 2) La presente revoca, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della citata L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni, sarà comunicata al Consiglio Comunale, al quale sarà data circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento per le eventuali valutazioni, nonché notificata agli interessati tramite messo comunale e all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Motta d'Affermo, li 20/10/2016

IL SINDACO
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

